



M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOMINE DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ettore	MERCURIO	- Presidente -
Dott. Ettore Raffaele	GIANNANTONIO	- Consigliere -
Dott. Federico	ROSELLI	- Rel. Consigliere -
Dott. Arcangelo	DE BIASE	- Consigliere -
Dott. Maura	LA TERZA	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAMMICHELE DI BARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 20, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ROMANO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIANO GAROFALO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

NETTI LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO XIII 20, presso lo studio dell'avvocato STUDIO GIANCARLO GENTILE, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO DI CAGNO, giusta delega in atti;

Oggetto

Lavoro;
concorso per l'assunzione
di lavoratori

R.G.N. 22893/99

Cron. 29/2/92

Rep.

Ud. 15/05/01



- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1861/99 del Tribunale di BARI,
depositata il 17/08/99 R.G.N. 211/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/05/01 dal Consigliere Dott. Federico
ROSELLI;

udito l'Avvocato GAROFALO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIO BUONAJUTO, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso dell'11 dicembre 1992 al Pretore di Bari, Lucia Netti esponeva che la Cassa rurale e artigiana di Sammichele di Bari aveva indetto con avviso-regolamento un esame per giudizio di idoneità finalizzato all'eventuale assunzione di impiegati di prima categoria, e ciò in esecuzione di contratti collettivi nazionali di lavoro del 1987 e del 1991, che obbligavano le casse ad assumere candidati risultati idonei anche in esami precedenti. Conseguita l'idoneità nell'esame seguito all'avviso del 1989, la ricorrente non era stata tuttavia assunta, essendole stati preferiti, per motivi non palesati, altri due candidati idonei e tre persone scelte fra non partecipanti all'esame e comunque non idonei. Pertanto ella chiedeva che la Cassa fosse condannata ad assumerla o, in subordine, a risarcirle i danni.

Federico Rondelli

Costituitasi la convenuta, il Pretore accoglieva la domanda subordinata con decisione del 10 dicembre 1997, confermata con sentenza del 7 agosto 1999 dal Tribunale, il quale, per quanto qui ancora interessa, sosteneva che l'avviso-regolamento integrava un'offerta al pubblico, la cui accettazione da parte del candidato comportava



la conclusione di un contratto avente ad oggetto lo svolgimento della procedura selettiva e, in caso di esito positivo, la successiva assunzione. Lo svolgimento di tale procedura in modo non conforme ai criteri di correttezza e buona fede ledeva un interesse giuridicamente protetto del candidato e generava l'obbligo di risarcire il danno contrattuale.

Il collegio di merito rigettava altresì la tesi della Cassa appellante, secondo cui i suddetti contratti collettivi derogavano alla clausola impositiva dell'esame di idoneità quando, come nel caso di specie, si trattasse di assumere attraverso contratti di formazione e lavoro. Tale deroga non risultava in alcun modo da quei contratti, i quali anzi prevedevano l'esame anche per i contratti individuali a termine, nel cui genere rientravano anche quelli di formazione e lavoro.

Federico Rinaldi

Contro questa sentenza ricorre per cassazione la Banca di credito cooperativo di Sammichele di Bari, succeduta alla Cassa rurale e artigiana. Resiste con controricorso la Netti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1336, 1989, 1175, 1375,



1218, 1362 cod. civ., sostenendo che l'avviso-regolamento, con cui essa aveva invitato persone estranee all'impresa a sottoporsi ad un giudizio di idoneità per eventuale e discrezionale assunzione al lavoro, non generava alcun interesse giuridicamente protetto in capo a quelle persone, le quali non potevano perciò conseguire alcun risarcimento del danno da mancata assunzione. Neppure i contratti collettivi, con i quali essa si era obbligata verso le associazioni sindacali ad assumere sulla base del concorso, potevano far sorgere posizioni giuridiche soggettive a favore di persone non ancora lavoratrici e perciò non destinatarie di quei contratti.

Federico Rulli

Il motivo non è fondato.

Con esso la ricorrente sottopone alla Corte la questione della natura e degli effetti del bando di concorso (nel caso di specie si parla di "avviso-regolamento") indetto da un'impresa privata nei confronti di soggetti estranei, per l'assunzione al lavoro.

Nella giurisprudenza di questa Corte si è parlato talvolta di offerta al pubblico, ossia di proposta contrattuale (art. 1336, primo comma, cod. civ.) in incertam personam, la cui accettazione dà



luogo ad un contratto, con conseguente vincolo obbligatorio a carico dell'offerente ed eventualmente, ma non necessariamente, a carico dell'oblato-accettante.

Quanto all'oggetto del contratto, esso può essere immediatamente la costituzione del rapporto di lavoro con quello, tra i più accettanti, che presenti i requisiti richiesti, accertabili senza necessità di alcuna valutazione discrezionale (in tal senso Cass. 6 ottobre 1995 n.10500, Sez. un. 10 gennaio 1986 n.63).

Altre volte si è identificato l'oggetto del contratto nell'obbligo, assunto dall'offerente nei confronti degli accettanti, di svolgere le procedure di selezione degli idonei secondo criteri di imparzialità, ossia di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), e seppure esercitando valutazioni almeno in parte discrezionale; a questo obbligo si aggiunge quello, successivo, di concludere il contratto di lavoro col più idoneo o coi più idonei.

La giurisprudenza è solita, per contro, escludere la figura della promessa al pubblico (art. 1989 cod. civ.), ossia del negozio giuridico unilaterale, produttivo di obblighi a carico del

Fedele Rondelli



promittente, onde il promissario può pretendere la prestazione senza la previa accettazione della promessa.

Non è qui necessario occuparsi della difficoltà di distinguere tra offerta (art. 1336 cit.) e promessa (art. 1989 cit.) al pubblico, nel caso in cui l'oblato, o promissario, non assuma a sua volta alcun obbligo e non venga perciò a costituirsi alcun rapporto a prestazioni corrispettive. Mentre nel caso di costituzione del rapporto sinallagmatico la necessaria accettazione dell'offerta, con assunzione di propri obblighi, esclude il negozio unilaterale ex art. 1989 (Cass. 28 novembre 1992 n.12744, 12 novembre 1993 n.11158), nel caso opposto, del negozio con effetto obbligatorio unilaterale, l'unico rilievo pratico della distinzione sta nella determinazione del momento in cui sorge l'effetto ossia l'unico obbligo: subito al momento della promessa (art. 1989) oppure quando l'offerente ha conoscenza dell'accettazione dell'oblato (artt. 1336 e 1326 cod. civ.). Quesito estraneo alla presente controversia.

Federico Pontelli

Qui interessa rilevare che dal bando di concorso, lo si voglia considerare come offerta



contrattuale o come negozio unilaterale, nasce l'obbligazione di svolgere il concorso e di designare il vincitore, o i vincitori, attenendosi ai criteri di correttezza e di buona fede. L'inadempimento, o l'inesatto adempimento, dà luogo al risarcimento del danno a favore del creditore, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ..

Che poi l'adempimento comporti un maggiore o minor grado di discrezionalità del debitore è circostanza che non snatura l'obbligazione, come vorrebbe la ricorrente.

Nel diritto delle obbligazioni avviene spesso che la prestazione non sia rigidamente predeterminata nel titolo costitutivo, il quale lasci al debitore un più o meno ampio spazio di scelta nell'adempimento. Può avvenire che, fissato dal titolo, legale o contrattuale, un certo fine, spetti poi al debitore di apprezzare i congrui mezzi per raggiungerlo in sede di attuazione del rapporto; così ad es. negli obblighi legali di amministrare (artt. 320, 357, 460 ecc., cod. civ.) o di gestire (artt. 2203, 2257, 2266, 2274, 2278 cod. civ.) o negli obblighi di mantenere o di alimentare. Oppure può darsi al debitore la scelta del bene più idoneo a soddisfare l'interesse del

Federico Rulli



creditore (art. 1179 cod. civ.) o, ancora, come nelle obbligazioni alternative o facoltative, addirittura la scelta tra due prestazioni (Cass. Sez. un. 6 maggio 2000 n.295).

Bene è configurabile, in conclusione, un obbligo volontario di scegliere tra i candidati secondo correttezza e buona fede, vale a dire secondo una discrezionalità che non trasmodi nell'arbitrio, al cui inadempimento consegue il risarcimento del danno contrattuale.

In tal senso si è espressa la sentenza qui impugnata, che perciò dev'essere confermata.

Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1362 cod. civ., 12 e 14 preleggi, 2 l.n.230 del 1962, 3 d.l.n.726 del 1984 conv. in l.n.863 del 1984, affermando che il bando di concorso in questione non trovava applicazione, ai sensi dei suddetti contratti collettivi, quando fosse stato necessario assumere personale con contratti individuali di formazione e lavoro, come nel caso di specie.

Neppure questo motivo è fondato.

Nella sentenza qui impugnata il collegio di merito ha diligentemente esaminato gli atti negoziali prodotti dalle parti e li ha interpretati

Federico Balli



nel senso che essi non escludevano la selezione concorsuale per i contratti individuali di formazione e lavoro; anzi, la selezione era espressamente prevista anche per la conclusione di contratti a tempo ☒ determinato onde la relativa previsione non era eludibile in alcun modo dall'imprenditore. Tale interpretazione, sorretta da esauriente e persuasiva motivazione, non è censurabile in questa sede di legittimità.

Al rigetto del ricorso consegue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in lire tremilioni, oltre a lire 40.000 — per onorario.

Così deciso in Roma il 15 maggio 2001

il Presidente: *E. T. M. M. M. M.*

Il Cons. estensore: *Fedrico Roselli*
IL CANCELLIERE *Ph. A.*

Depositato in Cancelleria
- 9 NOV. 2001

Oggi, _____



IL CANCELLIERE *Ph. A.*

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533